

Allegato A alla deliberazione n.21 del 19.06.2019

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RIMINI, L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E L'A.S.P. VALLONI MARECCHIA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI CON SERVIZI PER DISABILI ADULTI.

Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge;

TRA

Il Comune di Rimini, rappresentato, secondo quanto previsto dalla Disposizione del Sindaco prot. n. 10666 del 18/01/2017, dal Dott. Fabio Mazzotti., nato a ___ il _____, domiciliato per la funzione in Rimini, Piazza Cavour n. 27, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore dei Servizi Educativi e di Protezione Sociale del Comune di Rimini, cf. e p.i. 00394260409;

l'Azienda Usl della Romagna avente sede legale in Ravenna, via De Gasperi 8, identificata da CF e PI 02483810392, qui rappresentata da Dott.ssa Orietta Versari, in qualità di Direttore U.O. Gestione Rapporti con i Servizi socio sanitari accreditati.

E

L'A.S.P. Valloni Marecchia rappresentato dalla Dott. Giancarlo Ferri, nato a _____ il _____, domiciliato per la funzione in Rimini, via Di Mezzo, n. 1 la quale agisce nel presente atto nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'ASP Valloni Marecchia con sede legale a Rimini, Via di Mezzo n. 1, c.f. e partita I.V.A. 04265920407 (di seguito denominato "affidatario")

PREMESSO CHE

- l'art. 25, comma 1, della Legge 2/2003 dispone che l' Azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non ha fini lucro. L'Azienda svolge la propria attività secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio di costi e ricavi";

- lo Statuto dell'A.S.P. Valloni Marecchia, approvato con D.G.R. n. 434 del 29.03.2016 prevede all'art. 7, comma 4, che: "L'ASP, come previsto dalla disciplina regionale, può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari, previa autorizzazione del Comitato di Distretto, su proposta dell'Assemblea dei soci;

- gli Enti locali del Distretto di Rimini (Comune di Rimini, Comune di Bellaria Igea Marina e l'Unione di Comuni Valmarecchia) intendono affidare all'A.S.P. Valloni Marecchia la gestione del Servizio residenziale di Alloggi con Servizi rivolti a persone adulte con disabilità;

- risulta pertanto necessario ed opportuno provvedere alla sottoscrizione di apposita convenzione.

Tutto ciò premesso le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione disciplina, l'affidamento del Servizio residenziale di Alloggi con Servizi rivolti a persone adulte con disabilità all'A.S.P. Valloni Marecchia, di seguito denominata "affidatario".

L'immobile in cui verrà realizzato il servizio, di proprietà dell'ASP Valloni Marecchia, è sito a Rimini in Via Graf n. 14, distinto al catasto fabbricati al Foglio 88 mappale 1773.

Art. 2

La convenzione avrà durata di anni 5 con decorrenza dalla data della firma.

Il presente atto potrà essere rinnovato alle medesime condizioni per un periodo massimo pari alla durata iniziale.

Le parti contraenti si danno atto che la presente convenzione potrà essere altresì risolta integralmente o parzialmente, oltre che in caso di accordo, mediante esercizio dei rispettivi diritti di revoca e di rinuncia; in tal caso dovrà essere dato preliminare avviso di almeno sei mesi.

Art. 3

Dalla data di sottoscrizione del presente atto l'affidatario è legittimato ad attivare tutti gli atti e le operazioni necessarie ed utili per la realizzazione degli adattamenti ambientali. Gli interventi programmati verranno realizzati nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore. I Comuni e l'Unione sono esonerati espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 4

Il Servizio Alloggi con Servizi prevede la disponibilità di n. 8 appartamenti ammobiliati ritenuti idonei ad accogliere persone adulte con disabilità. L'inserimento degli utenti viene disposto dal Servizio Sociale Territoriale Disabili che allo scopo elabora un progetto individuale di autonomia condiviso con la persona interessata e segue l'utente nel percorso di inserimento e di vita all'interno degli alloggi con servizi, interfacciandosi anche con il servizio educativo organizzato all'interno degli alloggi.

Art. 5

L'affidatario nella gestione degli alloggi, dovrà garantire i seguenti servizi:

- **Attività educative:** dovrà essere garantita la presenza di un educatore per almeno 3 ore al giorno suddivise nella fascia mattutina e serale, per un totale massimo di 1.200 ore annue (quantificabili in Euro 25.200, 00 annui). Sarà possibile aumentare le ore per necessità individuali legate a specifici progetti personalizzati. L'educatore dovrà seguire i progetti personalizzati definiti dal Servizio Sociale territoriale Area Disabili e riferire regolarmente all'assistente sociale responsabile del caso l'andamento del progetto, nonché segnalare eventuali necessità o difficoltà che emergono nella quotidianità.

Dovrà essere garantita altresì la reperibilità educativa notturna (quantificabili in euro 7.300,00 annui).

- **Servizi alberghieri:**

- pulizie degli spazi comuni (scale) e manutenzione ordinaria (quantificati in euro 2.800,00 annui circa);

- utenze: luce, acqua, gas, escluso utilizzo dell'ascensore (quantificati in euro 7.700,00 annui circa);

- assicurazione RCT e TARI (presunti euro 1.400,00 annui circa);

- servizio amministrativo (quantificati in euro 6.500, 00 annui circa);

- quota utilizzo immobile comprensiva di manutenzione straordinaria, ammortamento e tasse sulla proprietà (quantificati in € 19.100,00 annui).

Il costo complessivo annuo dei suddetti servizi è pari ad Euro ~~70.000,00~~ 82.200,00 e corrisponde ad un costo mensile complessivo per alloggio di Euro 760,00 circa (di cui Euro 420,00 circa per canone mensile – servizi alberghieri, utenze, manutenzioni – ed Euro 340,00 circa per i servizi educativi).

Art. 6

L'affidatario dovrà stipulare con ciascun utente o amministratore di sostegno una scrittura privata, contenente l'indicazione del canone mensile e dei servizi offerti.

In caso di assenze gli utenti continuano a pagare il canone nella misura stabilita nella scrittura privata.

In caso di mancato pagamento del canone da parte degli utenti, verrà seguita la procedura di recupero adottata per gli ospiti degli alloggi con servizi degli anziani di seguito indicata.

L'utente che non paga entro il termine indicato nella scrittura privata è considerato moroso. In caso di morosità, superiore a trenta giorni, si darà avvio alla procedura di recupero del credito, inviando un primo sollecito di pagamento a mezzo raccomandata avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito saranno indicate le modalità di pagamento, il termine ultimo per provvedere e le conseguenze in caso di inadempimento. Nel caso in cui l'utente non si impegnasse a ripianare il debito, sottoscrivendo un apposito piano di rientro e risultasse inadempiente per un periodo superiore ad un semestre l' A.S.P., previo nulla osta del Comune di Residenza, procederà alla riscossione coattiva nei termini di legge e alla sospensione del servizio fatto salvo il recupero del credito.

All'utente moroso verranno addebitati il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione.

Qualora alcuni alloggi restino liberi il Comune corrisponderà all'affidatario una indennità mensile per ogni alloggio pari ad € 650,00.

Gli utenti potranno utilizzare gli appartamenti assegnati, il locale ingresso posto al Piano Terra, la "lavatrice" posta in un locale sempre del piano terra e l'area cortilizia, quest'ultima in condivisione con l'Associazione di Volontariato o di Promozione Sociale di cui al successivo art. 7.

Art. 7

Gli ambienti al piano terra dell'edificio (soggiorno, cucinetta, bagni e stanzino, identificati in piantina) potranno essere destinati a Progetti realizzati da Associazioni di Volontariato o di Promozione Sociale, che svolgano attività compatibili con la gestione del servizio oggetto del presente accordo, per la realizzazione di attività di carattere sociale/ricreativo/assistenziale per persone svantaggiate e fragili con disagio fisico e/o psichico.

Art. 8

In caso di controversie tra le parti in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente atto il Foro competente è quello di Rimini.